



COMUNE DI SAINT-MARCEL

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE SAINT-MARCEL

Région Autonome Vallée d'Aoste

ORIGINALE

C.C. Nr. 5 24/02/2012	Oggetto: Determinazioni in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2012.
--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladodici** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **17.00** nella sala delle adunanza consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. CRETIER Roberto - Sindaco	Sì
2. NOUSSAN Osvaldo - Vice Sindaco	Sì
3. ZUBLENA Enrica - Assessore	Sì
4. LANTELME Corrado - Assessore	Sì
5. SOLERTE Jean-Michel - Assessore	Sì
6. NOUCHY Romano Lucio - Assessore	Sì
7. BLANC Romilda - Consigliere	Sì
8. GRANGE Antonella - Consigliere	Sì
9. POLITO Carmelo - Consigliere	Sì
10. DROZ Gianfranco - Consigliere	Sì
11. DROZ Fabio - Consigliere	Sì
12. ARTAZ Lara - Consigliere	Sì
13. BERTHOLIN Luca - Consigliere	Sì
14. BLANC Paolo - Consigliere	No
15. GALLIZIOLI Erika - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Ubaldo CERISEY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRETIER Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITÀ ai sensi dell'art. 49bis della L.r. 07.12.1998, n.54:

PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE
Ubaldo CERISEY

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi dell'art. 3 comma 3° del regolamento comunale di contabilità:

PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ubaldo CERISEY

OGGETTO:

Determinazioni in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

ATTESO, altresì, che il suddetto articolo prevede che per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con contributi a specifica destinazione;

RAMMENTATO ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

VISTI gli articoli 21 e 23 della l.r. 7.12.1998, n. 54;

VISTO lo Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale *n. 50 del 27/10/2010*, e in particolare, l'art. 10 lettera g) che stabilisce che il Consiglio comunale è competente a determinare le tariffe, le tasse e le imposte comunali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.12.2010 avente ad oggetto la Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2011;

DATO ATTO che nel decreto mille-proroghe (DL. n. 216/2011 pubblicato sulla GU n.302 del 29.12.2011) è stata inserita la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali al 30.06.2012;

ATTESO che il Consiglio ritiene di procedere ad un'attenta politica tariffaria – nei limiti di quanto consentito per effetto del permanere del blocco dell'aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi ai sensi dell'art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010 fino all'attuazione del federalismo fiscale – fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e fatta salva l'autonomia comunale relativamente a corrispettivi per servizi a domanda individuale;

DATO ATTO che occorre, pertanto, procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

RITENUTO opportuno che il Consiglio comunale proceda alla determinazione di tariffe, tasse ed aliquote dei tributi comunali per l'anno 2012;

VISTO altresì l'art. 3 della legge regionale 40/97 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

RITENUTO di poter analizzare singolarmente le varie tariffe e tributi:

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

CONSIDERATO che il [D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito agli articoli 8 e 9 la nuova imposta municipale propria a decorrere dal 2014 ma il Governo Monti, con [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza della suddetta imposta al 2012 per renderla applicabile, a regime, dal 2015;

PREMESSO pertanto che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e che l'imposta viene applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ove per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei c. 4 e 5 del citato art. 13;

CONSIDERATO altresì che:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

DATO ATTO che è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili – escluse le abitazioni principali e loro pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale – l'aliquota di base del 0,76%, precisando che le detrazioni e le riduzioni di imposta stabilite dai singoli comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

VALUTATA pertanto l'opportunità in via cautelativa per il corrente anno 2012 – primo anno di applicazione sperimentazione della nuova imposta – di non modificare le aliquote ordinarie del 0,4% e del 0,76% come fissate dalla normativa sopra richiamata in ragione della mancanza, ad oggi, di disposizioni certe in merito alle modalità applicative di molteplici profili che caratterizzano la nuova imposta e della difficoltà di valutare in modo corretto quali saranno le conseguenze della compartecipazione erariale al gettito dell'imposta in assenza di precise indicazioni da parte del Ministero delle Finanze, rimarcando che risulta estremamente difficile predisporre una stima del gettito dell'imposta municipale propria e delle conseguenze sul bilancio di previsione in considerazione del fatto che, a tutt'oggi, né il Ministero né la Regione hanno fornito indicazioni su quali potranno essere le conseguenze della clausola di invarianza di gettito prevista dall'art. 13, comma 17, del DL n. 201/2011 e, per le regioni a statuto speciale, dell'applicazione dell'art. 28 dello stesso decreto legge;

RITENUTO invece opportuno per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con Legge 133/1994, applicare l'aliquota agevolata pari allo 0,1% anziché lo 0,2% al fine di intervenire a favore di un settore che versa da anni in difficoltà economiche;

CONSIDERATO pertanto ad oggi – in ragione delle oggettive difficoltà di predisporre una stima corretta del gettito dell'imposta municipale propria e delle conseguenze sul bilancio comunale del prelievo erariale – di iscrivere nello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 un gettito corrispondere a quello previsto nel 2011 relativi

vamente all'entrata derivante dall'I.C.I., oltre al trasferimento compensativo del mancato introito dell'ICI sull'abitazione principale, per un importo complessivo di circa € 200.000 € ove si procederà alle eventuali opportune variazioni alle poste di bilancio a seguito delle disposizioni che verranno impartite dal Ministero e dalla Regione sui trasferimenti di cui all'art. 13, comma 17 del Decreto Monti e, per le regioni a statuto speciale, all'art. 28 del medesimo decreto legge;

Ritenuto di dover definire per il **2012** le aliquote dell'imposta municipale propria nella seguente misura:

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: **4,00 ‰**
(una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C2, C6 e C7)
- aliquota tutti gli altri fabbricati: **7,60 ‰**
- aliquota per i terreni edificabili: **7,60 ‰**
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: **1,00 ‰**
- detrazione per abitazione principale: **€ 200,00** oltre ad **€ 50,00** per ogni figlio presente nel nucleo familiare fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 4 figli;

T.O.S.A.P.

VISTO il vigente regolamento adottato con deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 19 maggio 1994;

VISTO l'art. 51 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal 01.01.1999;

VISTO l'art. 31, comma 14, della legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 51 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abrogato;

PRESO ATTO pertanto che la TOSAP non è stata abolita e ritenuto opportuno non modificare tale tassa;

DATO ATTO che si rende necessario confermare i criteri del 2010 di distribuzione graduazione e determinazione della tariffa superficie anche per il 2012;

T.A.R.S.U

VISTO il vigente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 26/11/2007;

DATO ATTO che, a fronte dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), è stato abrogato l'intero Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), che avrebbe dovuto portare all'adozione della Tariffa di Igiene Ambientale da parte di tutti i Comuni entro il 1° gennaio 2008, con conseguente obbligo di copertura integrale del costo del servizio;

RICHIAMATO l'art. 238 D.Lgs. 152/2006, che introduce novità in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevedendo tuttavia al comma 11 del medesimo articolo l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti fino all'adozione dei provvedimenti attuativi da parte del Ministero competente, ad oggi non ancora emanati;

RICHIAMATO altresì in tal senso l'art. 5 D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 2009 n. 13 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), con cui è stato reiterato per tutto l'anno 2009 l'obbligo per gli Enti locali di mantenere invariato il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato nell'anno 2006, confermando per la terza volta la norma inizialmente introdotta dall'art. 1, comma 184 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la cui applicazione era stata nel frattempo estesa anche a tutto il 2008 dall'art. 1, comma 166 L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008);

VISTA inoltre la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 21 D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102, con cui è stato introdotto l'ennesimo rinvio al passaggio da T.A.R.S.U. a T.I.A., spostando dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine dettato dall'art. 5, comma 2^{quater} D.L. 208/2008, convertito in L. 13/2009, per l'approvazione del regolamento attuativo della Tariffa rifiuti previsto dall'art. 238, comma 6 D.Lgs. 152/2006, in mancanza del quale i Comuni interessati potranno comunque adottare la T.I.A. «*ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti*»;

CONSIDERATO peraltro che la previsione secondo cui il passaggio a T.I.A. dovrebbe intervenire sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti genera molti dubbi su quali siano le disposizioni che i Comuni dovrebbero applicare per disciplinare la nuova Tariffa, ove si consideri che – in mancanza delle norme attuative del Decreto ambientale – l'unica disposizione regolamentare applicabile risulterebbe quella del D.P.R. 158/1999, che porterebbe pertanto ad introdurre una Tariffa del tutto analoga a quella disciplinata dall'abrogato D.Lgs. 22/1997;

CONSIDERATO altresì che il passaggio a Tariffa espone il Comune ed il relativo gestore a dei rischi, in particolare alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio 2009 n. 238, con cui è stato stabilito che la Tariffa rifiuti costituisce un tributo, essendo il suo costo non direttamente proporzionale alla qualità e quantità del servizio reso dall'Ente o dal Gestore del servizio, al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 250E/2008, in cui era stata invece confermata – ai fini dell'applicazione dell'I.V.A. – la natura di entrata patrimoniale della Tariffa;

RITENUTO pertanto che, nella presente fase, sia opportuno mantenere il vigente regime della T.A.R.S.U. anche per l'anno 2011, in relazione al quale l'art. 61 D.Lgs. 507/1993 (gettito e costo di esercizio) dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo;

RICHIAMATO anche l'art. 69 D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che le tariffe annuali siano commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie o per unità di persona imponibile dei rifiuti solidi urbani interni prodotti nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;

CONSIDERATO in tal senso che la L.R. 3 dicembre 2007 n. 31 prevede che l'organizzazione e le funzioni tecniche-amministrative relative alla raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani diventino di competenza della Comunità montana e che a decorrere dal 2014 la riscossione dei ruoli dovrà essere assicurata dai sub-Ato (individuati nella Comunità montana), mediante l'applicazione della tariffa unica su tutti i Comuni del comprensorio;

CONSIDERATO che, a fronte delle disposizioni sopra richiamate, fino all'anno 2013 ed, in ogni caso, fino a quando non sarà attuato il passaggio a T.I.A., i Comuni saranno obbligati a recuperare quanto meno il 50% dei costi sostenuti, tendendo al 100% da raggiungere entro il 2013;

RITENUTO di non aumentare le tariffe per il 2012;

IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

VISTI:

- il decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo primo, riguardante l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;
- il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale sono state rideterminate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Leg.vo n. 507/1993;
- l'art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione Consigliere n. 33 del 28.10.2004

VISTA la convenzione per l'esercizio associato della funzione comunale, approvata con deliberazione di Consiglio n. 28 in data 27.12.2001;

VISTA altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.10.2004 avente ad oggetto la modificazione della Convenzione con la comunita' montana per la gestione associata del servizio di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui alla deliberazione n. 28 del 27.12.2001;

ACCERTATO che a livello regionale su iniziativa del Celva è stata predisposta una bozza di Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il relativo piano generale degli impianti che tiene conto di tutte le nuove disposizioni di legge in modo da uniformare in tutti i comuni la gestione dell'imposta e la riscossione del diritto;

PRESO ATTO che detto nuovo regolamento sarà sottoposto nei prossimi mesi all'approvazione del Consiglio ;

RITENUTO pertanto opportuno di non aumentare per l'anno 2012 le tariffe relative all'imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

VISTA la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto "Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato", e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquedotto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 23/03/1992;

DATO ATTO che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell'ambito del servizio idrico integrato, ha comunicato ai Comuni le tariffe di riferimento relative ai servizi di depurazione e di fognatura dal medesimo gestito, calcolate in base ai metri cubi di acqua erogati da tutti i comuni del comprensorio a fronte dei costi sostenuti, fissando la depurazione in € 0,44/mc, Iva al 10% esclusa, e la fognatura in € 0,04/mc, Iva al 10% esclusa, ove le corrispondenti tariffe ad oggi applicate dal Comune di Saint-Marcel sono pari rispettivamente ad € 0,44/mc Iva al 10% esclusa e € 0,09/mc Iva al 10% esclusa;

ESAMINATA la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l'esercizio 2012 e ritenuto pertanto di mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto, depurazione e fognatura in considerazione del fatto che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l'anno 2012 garantisce la copertura al 100% dei costi di gestione del servizio stesso per l'anno corrente;

DIRITTI DI SEGRETERIA:

VISTO l'articolo 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge 19.03.1993, n. 68;

VISTA la legge finanziaria dello Stato 30.12.2004, n. 311, con la quale, tra l'altro, è stato modificato il D.L. 18.01.1993, n. 8, all'articolo 10 "Disposizioni fiscali e tariffarie" che stabiliva l'istituzione dei diritti di segreteria sull'autorizzazione edilizia, nonché sulla denuncia di inizio attività da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 12.09.2005, oggetto: "Adeguamento dei valori dei diritti di segreteria relative alle denunce di inizio attività" con la quale sono stati modificati i diritti di segreteria per le denunce di inizio attività in attuazione della legge finanziaria;

RITENUTO opportuno mantenere invariati i diritti di segreteria per l'anno 2012;

IMPOSTA DI SOGGIORNO

PREMESSO CHE:

- l'art. 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, nr. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali), in attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, nr. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), ha stabilito:
 - al comma 1, che a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il Consiglio per-

manente degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale nr. 55 del 13 gennaio 2012 con la quale è stata approvata la disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, nr. 30, per l'anno 2012 e l'allegato A alla deliberazione stessa;

SENTITO l'intervento del consigliere di minoranza sig.ra **Lara ARTAZ** che afferma che il gruppo non è d'accordo sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

SENTITO l'intervento del Sindaco il quale afferma che nel consiglio della Comunità Montana si era deciso di applicare in maniera unitaria l'imposta, come proposto in sede di Celva, essendo la stessa sperimentale e dovendo reinvestire le entrate per interventi a favore del Turismo;

SENTITO anche l'assessore Corrado Lantelme che fa presente che prima di prendere la decisione sono stati sentiti gli operatori commerciali interessati presenti sul territorio comunale ai quali è stato appunto garantito che le entrate verranno reinvestite a favore dello stesso settore;

RITENUTO pertanto:

- di recepire la disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno approvata con la deliberazione della giunta regionale di cui sopra, che si allega alla presente per farne parte integrante, per l'istituzione dell'imposta di soggiorno nell'ambito del proprio Comune;
- di stabilire che saranno applicate, dal 1° giugno 2012, le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - euro 2,00, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 200,00;
 - euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.:

RICHIAMATO il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come modificato dalla legge 13.05.1999, n. 133, con il quale è stata istituita l'addizionale I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;

VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del sopraccitato D.Lgs. che stabiliscono:

1. con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917;

2. I Comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 non è un atto di autonomia della finanza locale, intesa quest'ultima quale capacità di determinare le risorse per far fronte alle spese derivanti dalla propria attività, ma semplicemente il trasferimento della responsabilità di una maggiore tassazione dei redditi dei cittadini sulle singole amministrazioni comunali. La spesa che sarà finanziata, infatti è una parte di quella che attualmente è sostenuta dallo Stato per l'erogazione di servizi già finanziati attraverso le imposte versate dai cittadini;

CONSIDERATO che l'approvazione della variazione dell'aliquota addizionale IRPEF sarebbe un provvedimento in netto contrasto con la politica di contenimento dei costi, infatti finanziando parte dei servizi decentrati dallo Stato agli enti locali attraverso un incremento dell'imposizione fiscale, ancorché stabilito a livello locale, si ha un aumento del costo complessivo dei servizi già esistenti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il costo di tutti i servizi resi ai cittadini non debba aumentare in seguito al decentramento amministrativo e che debbano semplicemente essere ripartite diversamente le risorse che già attualmente derivano dal prelievo fiscale dell'IRPEF e ritenuto pertanto non opportuno variare l'aliquota addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ;

RITENUTO di non variare l'aliquota dell'addizionale IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del D. Lgs. 360/98 da applicare per l'anno 2008 e di chiedere che in sede di riparto si tenga conto delle nuove funzioni delegate agli enti locali e, di conseguenza, vengano anche trasferite le risorse necessarie a farvi fronte senza che aumenti il loro costo complessivo;

PRESO ATTO che i servizi gestiti dal Comune per i quali sono previste delle tariffe sono i seguenti:

1. **SERVIZIO FOTOCOPIE** per il quale si ritiene di mantenere le tariffe invariate:
 - formato A4 € 0,15
 - formato A3 € 0,30
 - Alle varie associazioni e consorzi di miglioramento fondiario presenti nel comune e ai consiglieri comunali per quanto rientra nelle loro competenze gratuito
2. **RILASCIO ESTRATTI DI MAPPA**: per il quale si ritiene di mantenere le tariffe invariate:
 - Per ogni copia formato A4 € 1,00
3. **TRASPORTO ALUNNI** quota mensile invariata rispetto l'anno precedente a:
€ 17,00

4. **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**,: tariffe invariate rispetto l'anno precedente:

- Quota fissa mensile € 35,00
- Quota relativa al mese di settembre € 25,00
- Quota giugno (per la scuola primaria) € 10,00
- Quota fissa mensile per spuntino (alunni che non usufruiscono della refezione) € 10,00
- Quota annua progetto "Tempo mensa" (scuola primaria) € 20,00
- Quota pasto € 2,50

5. **SERVIZI CIMITERIALI** con le seguenti tariffe in :

- Loculo € 150,00
- Urna (funeraria e ossario) € 80,00
- Fossa € 300,00
- **Tomba di famiglia**
 - Loculo € 150,00
 - Urna € 80,00
 - Fossa € 215,00

PRESO ATTO altresì atto che il comune concede in uso dietro corresponsione di canone o tariffa i seguenti beni immobili ai quali si decide di aggiungere a partire dal 2012 le Sale di proprietà comunale con una tariffa di 5,00 €/h:

1. **SALA GINNICO RICREATIVA** per la quale si ritiene di mantenere invariate le tariffe del 2010 prevedendo la gratuità del servizio per l'utilizzo della palestra da parte delle associazioni che ricevono una contribuzione sull'attività da parte del comune :

- Importo orario (per associazioni presenti nel Comune) € 2,50/h
- Importo orario (per altre associazioni) € 10,00/h
- Importo a partita e/o giornaliero € 60,00

2. **CAMPO SPORTIVO** per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa del 2010:

- Importo mensile € 100,00
- Importo a partita e/o giornaliero € 50,00

3. **BEACH VOLLEY** A partire dall'estate 2010 nell'area sportiva comunale in località Lillaz è stato realizzato un campo di Beach-Volley, per incentivarne l'utilizzo si ritiene opportuno di consentirne l'utilizzo gratuito.

4. **FRUIZIONE TAVOLI DELL'AREA PIC NIC IN LOCALITA' DRUGES** si ritiene di mantenere invariato il costo :

- Per ogni tavolo occupato durante il periodo di apertura dell'area attrezzata

€ 5,00

5. LOCAZIONE POSTI AUTO:

VISTO il regolamento per la gestione dei posti auto coperti di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 11.04.2011;

- si ritiene di mantenere la stessa tariffa del 2011 in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione.(tariffa mensile € 20,00) € 240,00

6. CONCESSIONI CIMITERIALI si ritiene di mantenere invariati i canoni:

- Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia al mq € 160,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo € 2.120,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario € 160,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria € 260,00

PRESO ATTO che il segretario comunale, ai sensi della normativa vigente, ha espresso parere favorevole di legittimità e di regolarità contabile;

con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

- Votanti: 14
- Favorevoli: 11
- Contrari: 3 (BERTHOLIN Luca, ARTAZ Lara e GALLIZIOLI Erika i quali si dichiarano contrari solamente per l'istituzione dell'imposta di soggiorno mentre si dichiarano favorevoli per le altre determinazioni)

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2012 in merito alle tariffe, ai tributi e ai servizi comunali quanto segue:

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA, le seguenti aliquote:

- ❖ aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 ‰
 - ◆ (una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)
- ❖ aliquota tutti gli altri fabbricati: 7,60 ‰
- ❖ aliquota per i terreni edificabili: 7,60 ‰
- ❖ aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 ‰
- ❖ detrazione per abitazione principale: € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni figlio presente nel nucleo familiare fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 4 figli

T.A.R.S.U (Tassa Smaltimento rifiuti Solidi e Urbani) tariffe invariate rispetto al 2011:

CAT. 1	locali destinati ad uso abitazione e aree di pertinenza	€ 0,32/mq
CAT. 2	locali destinati ad albergo, pensione, colonie case per ferie, locande, rifugi, residence, motel meublè, affittacamere, ed aree di pertinenza	€ 1,58/mq
CAT. 3	locali ed aree anche all'aperto compresi i posteggi del mercato comunale e le aree su cui insistono installazioni di spettacolo viaggiante	€ 0,62/mq
CAT. 4	locali ed aree ad uso industriale e artigianale cinematografi, autorimesse conto terzi, distributori	€ 0,62/mq
CAT. 5	locali ed aree ad uso campeggio	€ 0,62/mq
CAT. 6	locali ed aree ad uso caserme, collegi, comunità, parrocchie, conventi, ospedali, case di cura, scuole e simili, centri e campi sportivi, aree per convegni, maneggi e tennis, locali di impianti scioviari	€ 0,62/mq
CAT. 7	locali ad uso uffici, studi professionali, commerciali, banche e istituti finanziari, ristoranti, tavole calde, trattorie, bar, birrerie, osterie, paninoteche, discoteche, sale da ballo, sale da gioco, pattinaggi, alimentari e negozi in genere	€ 2,06/mq
CAT. 8	locali ad uso autorimesse	€ 0,16/mq
CAT. 9	cantine, depositi, magazzini, solai	€ 0,16/mq
	Importo a persona	€ 28,50

Agevolazioni :

- a) Nuclei di almeno 4 persone con 3 figli di cui 2 minori: **1 minore esente**
Nuclei di almeno 6 persone con 4 figli di cui 2 minori: **2 minori esenti**
- b) Seconde case non occupate da persone residenti: **nessuna quota a persona**
- c) Utenti che effettuano compostaggio domestico a seguito di regolare denuncia: **Riduzione € 5,00 a persona.**
- d) Attività commerciali non in zona industriale: **riduzione del 30% tariffa a mq**

DI DARE ATTO che il costo di copertura per la TARSU è pari a :

E = € 95.000,00

U = € 131.000,00 (compreso anche spazzamento) = 72,52%

T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) tariffe invariate rispetto al 2011:

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTRIBUZIONE GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 1000 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONE - CARATTERISTICHE	TARIFFE	
		1°	2°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	17,56	12,29
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione 30%) per mq. €	5,27	3,69
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. €	5,27	3,69
4.	Passi carrabili:		
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%) per mq. €	8,78	6,15
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al 50%) per mq. €	8,78	6,15
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: - Superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; Oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. €	8,78	6,15
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 10%) per mq. €	0,88	0,61
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburante - (Riduzione al 30%) per mq. €	5,27	3,69

5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq. €	8,78	6,15
----	--	-----------	------	------

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte 1. in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFE		
		1°	2°	
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €	1,03	0,72
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione 30%)	per mq. €	0,72	0,51
2.3.	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. €	0,72	0,51
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del //%)	per mq. €	1,03	0,72
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%)	per mq. €	0,52	0,36
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%)	per mq. €	0,21	0,14
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del //%)	per mq. €	1,03	0,72
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50%)	per mq. €	0,52	0,36
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq. €	0,21	0,14
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. €	0,52	0,36

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
- La tassa è determinata forfettariamente in base al numero delle utenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento con il minimo di € 516,46.
- Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFE		
		1°	2°	
3.1.	Occupazione del sottosuolo a del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2. e per utenza	€	0,77	0,77
3.2.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 km lineari	€	51,65	36,15
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	€	5,27	3,69

- Per la costituzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti e dovuto agli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Mantenere le tariffe in vigore le tariffe approvate con delibera n.116 del 25.11.2005:

PARTE I - TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq. 5.50	€	11,36
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	17,04
	Oltre mq. 8,50	€	22,72

Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	Fino a mq. 5.50	€	1,14
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	1,70
	Oltre mq. 8,50	€	2,27

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq. 5.50	€	22,72
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	28,40
	Oltre mq. 8,50	€	34,08

Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	Fino a mq. 5.50	€	2,27
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	2,84
	Oltre mq. 8,50	€	3,41

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Per anno solare	€	11,36
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	1,14

- Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 - Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della

metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

- Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

- Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Per anno solare	€	33,05
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	3,30

per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

per ogni giorno	€	2,06
per durata superiore a 30 giorni si applica:		
	€	2,06
per i primi 30 giorni la tariffa per gior-	€	1,03

no di
dopo tale periodo la tariffa giornaliera
di

5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

€ 11,36

6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,57

7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79

8 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,06

9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,19

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70X100 e per i periodi di seguito indicati:

no € 1,03

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o fra- zione € 0,30

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

2 - AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO tariffe invariate rispetto al 2011:

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Utenze domestiche e assimilati

(abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, uffici, ecc.)

tariffa agevolata fino a 60 mc. € 0,10/mc

tariffa base oltre 60 mc. € 0,20/mc

Utenze non domestiche

(stabilimenti, officine, laboratori, impianti, ecc)

tariffa base € 0,25/mc

Uso zootecnico

(stalle, pollai, ecc)

tariffa base riduzione del 50% € 0,07/mc

Quota fissa annua

(per ogni utenza in relazione ai costi di gestione)

€ 13,00

SERVIZIO DI FOGNATURA

Tariffa unica

€ 0,09/mc

Calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di mc.60, salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Tariffa unica

€ 0,44/mc

Calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di mc. 60, salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Co-

mune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

DI DARE ATTO che il costo di copertura del SII è pari a :

E = € 78.000,00

U = € 78.000,00

= 100%

IMPOSTA DI SOGGIORNO

DI ISTITUIRE, per l'anno 2012, l'imposta di soggiorno di cui all'art. 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, nr. 30, secondo la disciplina delle modalità di attuazione approvata dalla giunta regionale con provvedimento nr. 55 del 13 gennaio 2012, dando atto che saranno applicate, dal 1° giugno 2012, le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:

- euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
- euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
- euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
- euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- euro 2,00, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 200,00;
- euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00;

DI STABILIRE che l'imposta di soggiorno verrà disciplinata in base all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale nr.55 del 13 gennaio 2012;

DIRITTI DI SEGRETERIA E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI D'UFFICIO

1) Diritti di segreteria sulle certificazioni rilasciate dal Comune:

Certificati in carta libera	€ 0,26
Certificati in bollo	€ 0,52
Diritto di rilascio carta d'identità	€ 5,42

2) Diritti di segreteria di cui all'art.16 comma 10, del D.L. 20.05.1992, N.289:

- a) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18,2° comma, della L.28.02.1985, n. 47:
 - fino a 5 numeri € 11,00
 - per ogni numero in piu' € 1,00
 - fino a un massimo € 52,00
- b) Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23.01.1982, n. 9 come convertito nella L. 25.03.1982, n. 84 € 11,00
- c) Autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31 – 1° comma - lettera b) della L. 05.08.1978 n. 457 e **Dichiarazioni di inizio attività** € 52,00
- d) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457 € 26,00
- e) Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni € 52,00
- f) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia € 11,00

3) Diritti di segreteria di cui all'art.10, comma 10, del D.L. 18.01.1992 n.8, come convertito nella Legge 68/93, relativi alle concessioni edilizie:

- a) Concessioni edilizie ad uso abitativo per ogni alloggio € 26,00

b) Concessioni edilizie ad uso non abitativo € 52,00

4) Servizio di fotocopia:

tariffa a titolo rimborso spese :

formato A4 € 0,15

formato A3 € 0,30

Alle varie associazioni e consorzi di miglioramento fondiario presenti nel Comune e ai Consiglieri Comunali per quanto rientra nelle loro competenze

gratuito

5) Rilascio estratti di mappa:

Per ogni copia formato A4

€ 1,00

TRASPORTO ALUNNI si ritiene di mantenere la tariffa per la quota mensile invariata a:

€ 17,00

DI DARE ATTO che il costo di copertura per il trasporto è pari a :

E = € 13.000,00

U = € 27.900,00

= **46,60%**

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, si è ritenuto di mantenere le stese tariffe dell'anno scorso :

▪ Quota fissa mensile € 35,00

▪ Quota relativa al mese di settembre € 25,00

▪ Quota giugno (per la scuola primaria) € 10,00

▪ Quota fissa mensile per spuntino (alunni che non usufruiscono della refezione) € 10,00

▪ Quota annua progetto "Tempo mensa" (scuola primaria) € 20,00

▪ Quota pasto € 2,50

Di concedere la seguente **agevolazione** alle famiglie che hanno tre o più figli frequentanti le scuole elementari e materna:

- Quota fissa mensile della refezione scolastica per il terzo figlio e/o più figli: **Esente**

DI DARE ATTO che il costo di copertura per la refezione è pari a :

E = € 66.500,00

U = € 95.150,00

= **69,89%**

SERVIZI CIMITERIALI si ritiene di applicare le seguenti tariffe:

• Loculo € 150,00

• Urna (funeraria e ossario) € 80,00

• Fossa € 300,00

• **Tomba di famiglia**

○ Loculo € 150,00

○ Urna € 80,00

○ Fossa € 215,00

CONCESSIONI COMUNALI:

- 1. SALA GINNICO RICREATIVA** per la quale si ritiene di mantenere invariate le tariffe del 2010 prevedendo la gratuità del servizio per l'utilizzo della palestra da parte delle associazioni che ricevono una contribuzione sull'attività da parte del Comune :

▪ Importo orario (per associazioni presenti nel Comune) € 2,50/h

▪ Importo orario (per altre associazioni) € 10,00/h

▪ Importo a partita e/o giornaliero € 60,00

- 2. SALE di proprietà COMUNALE**
- Importo orario € 5,00
- 3. USO CAMPO SPORTIVO** per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa del 2010:
- Importo mensile € 100,00
 - Importo a partita e/o giornaliero € 50,00
- 4. BEACH VOLLEY** A partire dall'estate 2010 nell'area sportiva comunale in località Lillaz è stato realizzato un campo di Beach-Volley, per incentivarne l'utilizzo si ritiene opportuno di consentirne l'utilizzo gratuito.
- 5. FRUIZIONE TAVOLI DELL'AREA PIC NIC IN LOCALITA' Druges:** si ritiene di mantenere invariato il costo :
- Per ogni tavolo occupato durante il periodo di apertura dell'area attrezzata € 5,00
- 6. LOCAZIONE POSTI AUTO** si ritiene di mantenere la stessa tariffa del 2010:
- in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione.(tariffa mensile € 20,00) € 240,00
- 7. CONCESSIONI CIMITERIALI** si ritiene di mantenere invariati i canoni:
- Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia al mq € 160,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo € 2.120,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario € 160,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria € 260,00

Alle ore 19.10 esce l'Assessore Nouchy Romano

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Roberto CRETIER)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ubaldo CERISEY)

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Legge Regionale 21.01.2003 n.3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale **attesta** che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art.7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter alla L.R. 07.12.1998 n. 54, **viene pubblicata** all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene **esecutiva** il primo giorno di pubblicazione e precisamente in **data odierna**.

Saint-Marcel, lì 02/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ubaldo CERISEY)